

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del regolamento edilizio
del Comune di Biasca

(dell'8 giugno 1954)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il Municipio di Biasca sottopone alla ratifica di questo Gran Consiglio il nuovo regolamento edilizio del Comune, approvato dal Consiglio comunale il 16 marzo 1953 ed esposto al pubblico dal 23 marzo al 7 aprile, senza provocare ricorsi.

Sul testo in esame si formulano le seguenti osservazioni :

- art. 9 cifra 3) :* l'applicazione di una tassa per il rilascio di una licenza di costruire è in contrasto con l'art. 7 della L.E. Deve pertanto essere stralciata la cifra 3) ;
- art. 25 cifra 2) :* i criteri igienici moderni consigliano di stabilire la cubatura e l'altezza minime dei locali abitabili. Appare pertanto necessaria un'aggiunta in tal senso in merito alle mansarde ed ai locali seminterrati ad uso abitazione. I minimi in questione dovrebbero essere di mc. 20, rispettivamente di m. 2;
- art. 36 cifra 2) :* è consigliabile che stalle, porcili, ecc. vengano via via eliminati nelle zone urbane. L'autorizzare, sia pure eccezionalmente, delle riattazioni, renderebbe difficile il raggiungimento di tale fine. Sembra quindi opportuno restringere la norma in esame, prevedendo unicamente la possibilità di « utilizzare » detti stabili a titolo precario e per un periodo di tempo determinato. Il che consente al Municipio di autorizzare riparazioni di poco conto, atte a facilitare il rispetto delle norme tecniche ed igieniche vigenti;
- art. 40 cifra 2) :* la facoltà per il Municipio di imporre la costruzione di fognature, pozzi di chiarificazione e pozzi perdenti non si giustifica per le zone che sono già servite dalla fognatura comunale. La norma regolamentare deve quindi essere completata in tal senso;
- art. 57 :* la norma sotto cifra 1) va oltre i termini fissati dalla L.E. Può essere ammessa la formulazione seguente :
« Dalla data della comunicazione in poi, quando fosse richiesta la licenza di costruire un'opera che pregiudicherebbe il razionale sviluppo del piano regolatore, il Municipio, sentito il preavviso della Commissione edilizia, ha la facoltà di negarne il rilascio ».
La cifra 2) diviene inutile.
- art. 73 :* la forma imperativa sembra inopportuna. Il Municipio deve esaminare se una nuova costruzione appare tale da pregiudicare il razionale sviluppo del piano regolatore. In caso affermativo può essergli conferita la facoltà, non l'obbligo di negare la licenza di costruire, ritenuto che nel termine di un mese provveda all'allestimento od alla pubblicazione di un progetto di modificazione del piano regolatore.

- art. 76 :* la menzione delle servitù di piano regolatore deve essere effettuata non solo nel registro fondiario definitivo, ma anche in quello provvisorio.
- art. 80 cifra 1) :* la legge sul raggruppamento terreni non prevede la facoltà per i Comuni di assumere formalmente l'iniziativa di rettifiche di confine e permuta. Si ritiene invece che i Municipi possano senz'altro « promuovere » tali atti se essi appaiono rispondenti all'interesse generale.
- art. 82 :* va oltre gli scopi della legge sul raggruppamento (art. 1). La competenza di ordinare il raggruppamento spetta inoltre al Consiglio di Stato. L'articolo deve quindi essere stralciato.

Visto l'art. 23 della LE 16 gennaio 1940, vi proponiamo di ratificare nel senso dei considerandi il regolamento edilizio del Comune di Biasca adottando l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Janner

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio

DECRETO LEGISLATIVO
che approva il regolamento edilizio del Comune di Biasca

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 8 giugno 1954 no. 496 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' approvato il regolamento edilizio del Comune di Biasca con le seguenti correzioni, varianti e completazioni:

art. 9 : è stralciata la cifra 3) ;

art. 25 : la cifra 2 viene così completata :cantonale. « *La cubatura di questi locali non potrà essere inferiore ai 20 mc. e l'altezza non inferiore ai m. 2* » ;

art. 36 : nella cifra 1) la parola « *riattazione* » viene sostituita con la parola « *utilizzazione* » ;

art. 36 : la cifra 2) viene così completata :a titolo precario « *e per un periodo di tempo determinato* » ;

art. 40 : la cifra 2) viene così completata :e pozzi perdenti « *nelle zone non servite dalla fognatura comunale* » ;

aggiunta di una cifra 3) : « *L'allacciamento alla fognatura comunale deve essere effettuata non appena ve ne sia la possibilità* » ;

art. 57 : completazione della cifra 1) :alle stesse « *col consenso dei proprietari* » e dietro adeguato indennizzo ;

aggiunta di una cifra 2) : « *La manutenzione degli stessi sarà curata in modo da evitare disturbi al vicinato* » ;

art. 67 : la cifra 1) viene così modificata : « *Dalla data della comunicazione in poi, quando fosse richiesta la licenza di costruire un'opera che pregiudicherebbe il razionale sviluppo del piano regolatore, il Municipio, sentito il preavviso della Commissione edilizia, ha la facoltà di negarne il rilascio* » ;

la cifra 2) viene stralciata ;

art. 73 : viene modificato come segue: Nel caso in cuidella Commissione edilizia, « *ha la facoltà a negarne il rilascio provvedendo* » entro un mese ;

art. 76 : è stralciata la frase« *e ad avvenuta introduzione del registro fondiario definitivo* » ;

art. 80 : la cifra 1) viene così modificata : Il Municipio ha la facoltà di « *promuovere quelle* » rettifiche ;

art. 82 : viene stralciato.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

